

Ordinanza concernente le prestazioni della Confederazione a favore dello sport per gli anziani

del 15 dicembre 1998 (Stato il 9 febbraio 1999)

*Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione
e dello sport,*

visto l'articolo 25 capoverso 5 dell'ordinanza del 21 ottobre 1987¹ sul promovi-
mento della ginnastica e dello sport,

ordina:

Art. 1 Principio

La Confederazione, nei limiti dei crediti stanziati, versa contributi per la formazione e il perfezionamento di monitori ed esperti dello sport per gli anziani.

Art. 2 Corsi di formazione e di perfezionamento

¹ Di regola, l'organizzazione dei corsi di formazione e di perfezionamento per i monitori dello sport per gli anziani incombe ai Cantoni, alle federazioni e alle organizzazioni dello sport per gli anziani.

² L'organizzazione dei corsi di formazione e di perfezionamento per esperti dello sport per gli anziani incombe, di regola, alla Scuola federale dello sport di Macolin (SFSM).

Art. 3 Finanziamento dei corsi presso la SFSM

I corsi organizzati presso la SFSM per la formazione e il perfezionamento degli esperti sono finanziati dall'Ufficio federale dello sport (UFSP).

Art. 4 Contributi della Confederazione per i corsi organizzati dai Cantoni, dalle federazioni e dalle organizzazioni dello sport per gli anziani

¹ Per le spese dei corsi, la Confederazione versa un contributo forfettario di 40 franchi al massimo per giorno e partecipante:

- a. se i partecipanti sono cittadini svizzeri o titolari di un permesso di dimora o di domicilio e, nell'anno del corso, compiono almeno vent'anni;
- b. se per i monitori la formazione dura sei giorni e il perfezionamento due o tre giorni, oppure se per gli esperti la formazione dura nove giorni e il perfezionamento tre giorni; e

RU 1999 587

¹ RS 415.01

- c. sempreché i corsi si orientino ai criteri di qualità elaborati in comune dalla SFISM, dai Cantoni, dalle federazioni e dalle organizzazioni dello sport per gli anziani.

² Se, in occasione di corsi con oltre dodici partecipanti nel senso del capoverso 1 lettera a, è impiegato un direttore di corso supplementare, la Confederazione versa inoltre un importo di 100 franchi al massimo per giorno.

Art. 5 Domanda di contributi

¹ La direzione del corso indirizza all'UFSPPO, tre mesi prima dello svolgimento del corso, una domanda per ottenere un contributo della Confederazione.

² La direzione del corso riceve dall'UFSPPO la decisione sul contributo un mese prima dello svolgimento del corso.

Art. 6 Pagamento e utilizzazione

¹ Di regola, l'UFSPPO effettua il pagamento entro un mese dal ricevimento del rapporto sul corso e dell'attestazione del numero di partecipanti al corso.

² Il contributo della Confederazione è versato alla direzione del corso. Dev'essere utilizzato per coprire le spese del corso (alloggio, locali per la formazione, sussistenza, quadri del corso).

Art. 7 Vigilanza

¹ La Commissione federale dello sport vigila sulla corretta utilizzazione dei contributi della Confederazione.

² Essa può ispezionare i corsi sussidiati dalla Confederazione.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.